

La denuncia dell'Inrl. Convocato per venerdì 19 luglio il consiglio nazionale dell'Istituto

Revisori sentinelle della legalità

La riduzione dell'obbligo nelle srl apre numerose falle

Quanto modificato nel decreto «Sblocca-cantieri» riguardo alle soglie innalzate e previste per far scattare l'obbligo di revisori legali nelle Srl «sta generando», ha commentato il presidente dell'Istituto Virgilio Baresi, «un clima di diffusa e crescente incertezza tra i professionisti e all'interno delle stesse imprese, soprattutto in quelle dove si era già provveduto alla nomina del revisore e che ora ne sono esenti... Uno status che non aiuta il tessuto imprenditoriale ad avere la certezza in quegli adempimenti contabili che sono d'obbligo per una chiara gestione per scongiurare quello stato di crisi d'azienda che fino a ieri sembrava essere la legittima preoccupazione dell'Esecutivo». È la sottolineatura rilanciata dai vertici dell'Inrl a pochi giorni dal varo delle modifiche nell'assetto normativo voluto dal Governo che regola l'obbligo di nomina del revisore legale. È bene ricordare che i tre nuovi parametri fissati dall'emendamento approvato, hanno innalzato il totale dell'attivo dello stato patrimoniale da 2 a 4 milioni di euro, hanno portato la soglia dei ricavi delle vendite e delle prestazioni da 2 a 4 milioni di euro ed il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, che passano da 10 a 20 unità. Mentre, è bene sottolineare che non è stata modificata la previsione per cui è sufficiente il superamento di una sola delle tre soglie per due esercizi consecutivi per far scattare l'obbligo della nomina. Secondo i vertici dell'Inrl, che si sono basati su stime del mef, tale modifica comporterà un vero e proprio dimezzamento del numero di srl sottoposte all'obbligo di nominare un revisore o un sindaco entro il 16 dicembre 2019, passando da 180mila a circa 90 mila. È stato già chiarito che le srl più diligenti che al momento dell'entrata in vigore di questa modifica, dovessero aver già nominato revisore o sindaco, potranno avvalersi della modalità di revoca per giusta causa. Ma al di là di questo

non certo marginale dato di riferimento, le preoccupazioni dell'Inrl gravitano intorno alle tempistiche ed alla variazione di una modalità di rigore contabile che era stata oggetto di numerose discussioni nelle Commissioni parlamentari e successivamente erano state parte integrante di una riforma attesa da tempo proprio per garantire alle imprese quella trasparenza e correttezza contabile in grado di scongiurare squilibri o peggiori crisi strutturali. In buona sostanza una modifica che rischia di vanificare in parte il tentativo di pre-allertare con apposite segnalazioni, l'approssimarsi di uno stato di crisi e di conseguenza le possibili contromisure per scongiurarlo o quanto meno delimitarlo nell'interesse anche dei dipendenti e lavoratori di quella azienda.

Alla luce di questa variazione apportata in corso d'opera, l'Inrl seguirà con attenzione l'effettiva efficacia del nuovo Codice della crisi d'impresa anche in occasione del consiglio nazionale convocato per venerdì 19 luglio presso la sede dell'Istituto a Roma.



La sala dell'assemblea nazionale Inrl del giugno scorso

Il controllo contabile negli enti locali, le priorità nelle variazioni di bilancio

Dal mese di giugno molti revisori legali degli enti locali sono impegnati nel predisporre il parere sulle variazioni del bilancio preventivo 2019-2021, in quanto la legge 30 aprile 2019 numero 34 ha stanziato per tutti i comuni d'Italia un contributo per opere di efficientamento energetico, variabile a secondo della popolazione del Comune. Per esempio i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti hanno diritto a un contributo di 50 mila euro. E con dm 14 maggio 2019 sono state stabilite le modalità attrattive per l'erogazione del contributo. La prima problematica che

si trova di fronte il revisore legale dell'ente locale è la tempistica, in quanto il contributo viene revocato se non si inizia l'opera entro il 31 ottobre 2019.

Orbene come si può ben vedere dalle disposizioni stabilite nei giorni scorsi, i tempi sono ridotti, e il revisore legale deve tenere conto della situazione al fine di esprimere il suo parere alla variazione del bilancio preventivo.

Bisogna ritenere che per poter esprimere un parere positivo alla variazione di bilancio, sia necessario che l'ente pubblico alleghi un cronoprogramma dell'opera da svolgere con relativa movimentazione del Fondo pluriennale vincolato. Il parere non deve essere solo basato

sugli equilibri di bilancio, ma questa volta, essendoci tempi stretti per l'inizio dell'esecuzione dei lavori (31 ottobre 2019), il titolo giuridico che autorizza l'apostamento del contributo a fondo perduto, non può che essere il cronoprogramma dei lavori. Sono finiti i tempi dove per consenso elettorale si inserivano nei bilanci preventivi opere che appartenevano fin dal principio della loro pianificazione al libro dei sogni. Il revisore deve monitorare in maniera approfondita le spese in conto capitale, esprimendo valutazioni con riserva quando le stesse non sono supportate dalla documentazione cui la legge e i principi contabili fanno riferimento

© Riproduzione riservata

REVISORI NEWS

Avviato il processo tributario telematico

Dal 1° luglio scorso è operativo il processo tributario telematico, reso obbligatorio con notifica degli atti 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, inclusi i festivi. La notifica, secondo le nuove disposizioni, si perfeziona con la generazione della ricevuta di accettazione. Con l'avvio del processo telematico si è resa operativa anche l'udienza a distanza. Le nuove disposizioni di giustizia tributaria digitale sono contenute nella circolare 1/DF emanata dal ministero dell'economia e delle finanze. E sempre a decorrere dal 1° luglio scorso, riguardo ai giudizi instaurati in primo e secondo grado, la notifica e il deposito degli atti del processo tributario avviene esclusivamente con modalità telematiche, mentre dal 24 ottobre 2018 le comunicazioni eseguite dalle commissioni tributarie si perfezionano con l'avvenuta ricezione da parte di almeno uno dei difensori. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e tutti i giorni con la possibilità, per gli atti notificati entro il 1° luglio scorso, di utilizzare ancora le modalità analogiche se, per esempio, la notifica dell'atto introduttivo è stata eseguita in data 29/6/2019, nell'ulteriore considerazione di

quanto indicato dall'art. 155 c.p.c. che prevede la proroga al primo giorno non festivo successivo del termine, giacché il 29/6 e il 30/6 cadevano, rispettivamente, di sabato e di domenica. Il legislatore ha, comunque, previsto talune deroghe del regime in commento, quando le controversie sono incardinate dal contribuente personalmente o in presenza di casi eccezionali ma, in tal caso, soltanto a seguito dell'emanazione di un provvedimento motivato del presidente della Commissione tributaria, di quello di sezione o del collegio.

Isa, per i professionisti serve un'ulteriore proroga

Non basta la mini-proroga accordata dal Governo sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), ovvero lo strumento che ha sostituito gli studi di settore: infatti, nel recente decreto Crescita l'Esecutivo ha fissato al 30 settembre la nuova scadenza. Dopo revisori legali e commercialisti sono scesi in campo anche le associazioni di rappresentanza dei consulenti tributari e degli intermediari fiscali per chiedere un margine più ampio, soprattutto in considerazione del clima di totale confusione e incertez-

za che regna nella continua modifica del calendario di scadenze fiscali. In casi specifici, quali ad esempio i rinnovi dei fidi bancari, ci sono imprese che dovrebbero raccogliere una esaustiva documentazione contabile e fiscale e gli studi professionali si trovano a dover ripianificare scadenze e adempimenti con le dovute cautele, dal momento che, come accaduto negli ultimi mesi, giungono sui tavoli dei professionisti nuove istruzioni ministeriali con significative varianti procedurali. In buona sostanza il mondo dei professionisti contabili chiede con forza la riprogrammazione dell'agenda tributaria che tenga nel giusto conto le difficoltà operative di chi deve rispettare tempi stretti e nel contempo adeguarsi in corsa ad eventuali modifiche apportate alle procedure. Accanto a queste legittime rimostranze va comunque riportata la buona notizia dell'allestimento in forma definitiva, da parte dell'Agenzia delle entrate, della versione online «Il Tuo ISA», ovvero il software che permette sia ai professionisti che alle imprese di calcolare il proprio indice di affidabilità fiscale, con il beneficio di una considerevole riduzione dei tempi per eventuali accertamenti e l'esonero dall'apposizione del visto di conformità.

© Riproduzione riservata

Pagina a cura di
INRL
(Istituto Nazionale Revisori Legali)
Sede legale: Via Longoni, 2/20159 Milano
Sede amministrativa:
Piazza della Rotonda, 70 - 00186 Roma
Ufficio di Rappresentanza:
Rue de l'Industrie, 42 - Bruxelles
email: segreteria@revisori.it
www.revisori.it